

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

POLIZZA ALL RISKS Edifici / Edifici Storici

La presente polizza è stipulata tra il

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Piazza della Repubblica n. 4
10078 – Venaria Reale (TO)
C.F./P. IVA: 09903230010

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata della polizza:

Dalle ore 24.00 del:	30.06.2025
Alle ore 24.00 del:	31.12.2027

Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione;
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente applicazione riportato in frontespizio;
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione;
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
Massimale per sinistro:	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
Cose assicurate:	Beni oggetto di copertura assicurativa; sono detti anche enti assicurati;
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione;
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subito in conseguenza dello stesso;
Danni indiretti:	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
Valore Intero:	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6;
Primo Rischio Assoluto:	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6;
Enti assicurati	Fabbricati, contenuto, valori, opere d'arte e quant'altro oggetto materiale e non oggetto della presente assicurazione;
Fabbricati	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole, cimiteri e monumenti e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente nonché le strutture in materiali diversi stabilmente posizionate al suolo e utilizzate in seguito a eventi catastrofici. Rientrano nella presente definizione gli impianti di produzione di energia alternativa e termica, siano essi fotovoltaici, eolici o altro nonché impianti di sollevamento acque e liquidi in genere. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i fabbricati in legno (in tutto o in parte), i capannoni pressostatici, gazebo e tendostrutture (anche se telonati purché ancorati a terra), pagode e simili. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri e le cancellate di recinzione in genere, le mura e le opere di fortificazione, nonché pontili, attracchi, passerelle, ponti ed opere ingegneristiche in genere.
Fabbricati d'interesse storico od	I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina all'ex D.lgs

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

artistico	490 del 29.10.1999 e successive modifiche ed esenti da imposte ai sensi della l. 53 del 28.02.1983
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Contenuto:	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni, pluviali. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Sono compresi anche i mezzi o veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente se richiamati nell'apposita scheda della Sezione n. 6. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, opere d'arte raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati". Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto. Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e no, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa. Sono altresì ricompresi i beni dell'assicurato posti per loro naturale collocazione all'esterno ovunque dislocati purché stabilmente fissati - ad esempio arredo urbano, Impianti fotovoltaici, parchimetri, colonnine di ricarica elettrica, videosorveglianza interna ed esterna. S'intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica ovunque ubicata purché stabilmente fissata, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse, impianti di telesorveglianza o similari.
Arredo Urbano:	Accessi di recinzioni temporanee per spazi di sosta attrezzati, pavimentazioni esterne e di spazi porticati, sedute, cestelli e contenitori portarifiuti, cassette postali, portabiciclette, dissuasori, fioriere, vasche fisse per il verde, pensiline, fontanelle, edicole, bacheche espositive ed informative, parapetti e recinzioni ecc.; cassonetti per RSU a raccolta differenziata, pedane, componenti per la

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

	protezione e la delimitazione del percorsi pedonali, guardrail, semafori e pali semaforici, transenne, cartellonistica con i relativi pali di sostegno, segnaletiche per cantieri, parapetti e ringhiere di percorsi e spazi con dislivelli o terrazzati, protezioni verticali di percorsi in genere, transenne temporanee (anche se non stabilmente fissate a terra) e componentistica di sicurezza per la delimitazione dei cantieri stradali, edili (anch'esse anche se non stabilmente fissate a terra), con esclusione di Manti stradali e semistradali.
Valori:	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Terreno:	Per "Terreno" si intende fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla loro posizione e alla loro conformazione

Opere d'Arte - rientrante nella partita CONTENUTO – salvo diversa indicazione	Per opere d'arte s'intendono: • Statue, sculture, gessi, stampe, disegni; • Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi in disponibilità/possesto/proprietà/uso all'Assicurato aventi carattere storico-artistico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni, alluvioni ed esondazioni:	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di fiumi, corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti o meno da eventi atmosferici naturali
Eventi Socio-politici:	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio:	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici:	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. Sono altresì compresi i danni derivanti da acqua piovana penetrata nel fabbricato a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde e pluviali.
Gelo	Il repentino abbassamento della temperatura che può provocare danni ai fabbricati o rotture negli impianti a servizio degli stessi.
Sovraccarico neve	Identificato con il Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve e ghiaccio.
Terremoto/Sisma:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Allagamenti:	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni e/o esondazioni.
Autocombustione:	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Reperito cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Reperito dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Furto:	Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale.
Guasti cagionati dai ladri	Eventuali guasti causati dai ladri, in occasione del furto o della rapina consumati o tentati accessi e aperture dei locali , alle parti del fabbricato che costituiscono i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo degli stessi. Normalmente comprendono anche i danni inferti alle camere di sicurezza o corazzate e rispettive porte.
Rapina:	Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione:	Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Urto Veicoli	Danni diretti e materiali causati ai beni assicurati da urto di veicoli , in transito sulla pubblica via o all’interno delle aree dell’assicurato, purchè non di proprietà dell’Assicurato. S’intendono compresi anche i danni a quei beni che per loro natura sono posti all’esterno , a titolo esemplificativo e non limitativo, come gli impianti semaforici, guardrail, centraline di rilevamento apparecchi di illuminazione, attrezzature sportive, arredo urbano.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno.
Attrezzature elettroniche:	A titolo esemplificativo e non limitativo • Hardware per elaborazione dati; • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione; • Impianti antintrusione e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all’aperto non recintati, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente; • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere (compresi i rilevatori di velocità), telecamere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati:	Insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Software	Insieme dei programmi che gestiscono e specializzano il funzionamento di un elaboratore s. di base, il sistema operativo e l’insieme dei programmi che permettono all’elaboratore lo svolgimento delle sue funzioni di base s.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

	compatibile, quello che può essere usato da un determinato sistema operativo sviluppo di s., progettazione di programmi per un determinato scopo applicativo.
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.
Impianti Fotovoltaici:	Impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto nessuno escluso (compresi eventuali impianti di videosorveglianza e di allarme).
Aree boschive – Parchi (Alberi ed Aree verdi)	Aree boschive in piedi e legna tagliata, alberi in genere, anche di alto fusto, arredi floreali e arborei incluse spese necessarie all'abbattimento, rimozione e trasferimento nelle aree attrezzate per il macero / distruzione.
Spese di Bonifica	Spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti – nessuno escluso né eccettuato - e aree pertinenziali ove l'Ente abbia competenza d'intervento per legge e/o per disposizioni amministrative di enti territoriali od agenzie da questi proposte
Parco veicoli	Veicoli a motore e non per il trasporto, sia pubblico che privato, di persone e/o cose, compresi i rimorchi. Sono compresi nella presente definizione, oltre ad autobus, autovetture, motocicli, anche gli escavatori, i semoventi e gli autocarri, comunque attrezzati, nonché mezzi di locomozione terrestri non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

Il Consorzio che nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione o della Provincia.

A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia che:

- Il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, di seguito definito Consorzio, è un soggetto giuridico che trae fondamento dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali;
- Il Consorzio:
 1. può esercitare una pluralità congiunta di funzioni e servizi secondo quanto previsto dallo Statuto e da convenzioni successive attuative;
 2. gestisce direttamente il complesso La Venaria Reale Reggia, Giardini e Castello della Mandria, è composto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- Il Consorzio può svolgere il ruolo di Centrale di Committenza per l'acquisto di forniture o servizi, e/o per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

Agli effetti della copertura assicurativa pertanto si dà e prende atto che l'Ente in questione:

1. possiede e/o utilizza e/o custodisce:

- beni immobili per destinazione, uso e natura, quali aree, terreni, strade, bacini, ponti, parcheggi, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quanto altro inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive;

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

- beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobilio e, più in generale, tutto ciò che, non rientrando nell'accezione di "bene mobile", costituisce dotazione e pertinenza dell'Assicurato, connesso ed occorrente al funzionamento dell'Assicurato medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità dell'Assicurato;
- beni immateriali quali software per sistemi di elaborazione dati e simili, marchi, stampi e modelli, più in generale tutto ciò che, pur non essendo legato alla materialità delle cose, rappresenti un valore;

2. **esercita:**

attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di beni e servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato;

3. **si avvale:**

- normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere: al volontariato nelle sue varie forme;
- a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";
- a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e, ove ammesso, Privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgono legittimamente.

Inoltre, a titolo esemplificativo ma non limitativo a condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che:

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate, multiutilities), sempreché ed esclusivamente se assicurate da tali soggetti per le medesime garanzie incluse nel presente contratto.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente. Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tendostrutture, le tensostrutture e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia sia alla Società, sia al Contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera inviata a mezzo PEC da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 6 (SEI) mesi decorrenti dalla scadenza.

L'Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicazione al pagamento di proroghe e/o rinnovi.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza - Leeway Clause - le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

Art.6 - Recesso per sinistro (Opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 6 – Recesso per sinistro (Opzione migliorativa 1)

Non si applica al presente contratto.

Art. 7 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, mail, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società s'impegna a fornire al Contraente ogni sei mesi il dettaglio dei sinistri, in formato excel, così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato all'Assicurato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

Art.16 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.17 – Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo MAG S.p.A., con sede legale in Roma, delle Tre Madonne n.12 iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 400942, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società MAG S.p.A., e in particolare:

- a) Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- b) Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 30 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- c) La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

- d) Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'Art.117 del D.Lgs 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto) che provvederà al versamento agli Assicuratori.
- e) In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- f) La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- g) Si intende operante il disposto dell'art. 118 comma 1 del D.Lgs 209/2005. Pertanto il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- h) In caso di coassicurazione, il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo fax o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- i) I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermo restando i termini temporali della copertura.
- j) Il Broker sarà remunerato dagli assicuratori aggiudicatari dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi sarà pari a quanto indicato nella convenzione tra Ente e Broker applicata al premio imponibile e per ogni rata di premio pagata; tale remunerazione non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente / Contraente.
- k) Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- l) La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- m) Ai sensi dell'Art.48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008, n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art.3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'Art.72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'Art.1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nei documenti di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni ai sensi del Dlgs 50/2016 e successive modifiche nonché Dlgs 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 19 – Revisione del prezzo

Al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del premio di polizza, in aumento o in diminuzione, la Società potrà richiedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 9 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del prezzo, che opera nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire qualora superiori al 5 per cento dell'importo complessivo.

Art. 20 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e smi, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La Società agisce quindi in qualità di "autonomo titolare" del trattamento dei dati trattati per la gestione delle polizze e dei sinistri dell'Ente ai sensi delle citate norme di legge e si impegna ad osservare le istruzioni impartite dal Titolare nonché le inderogabili disposizioni normative finalizzate alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 21 - Sanction Limitation and Exclusion Clause - Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni

Fermo restando la regolare gestione del sinistro, nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a pagare richieste di risarcimento ai sensi del contratto nella misura in cui tale pagamento esponga il suddetto (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art. 1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1)

Art. 2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 3 della presente Sezione.

Art. 3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
 - c) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - d) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - e) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- 2) causati da o dovuti a:
 - a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - b) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - c) crollo e collasso strutturale di fabbricati a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e salvo quanto previsto alla specifica clausola "crollo e collasso strutturale";
 - d) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - e) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
 - f) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 Sez. 1;
 - g) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
 - h) errori di progettazione, errori di calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di merci prodotte;
 - i) errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di beni immobili salvo quanto previsto alla relativa clausola "crollo e collasso strutturale"
 - j) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
 - k) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri, fatta eccezione per quanto previsto all'Art. 2 Sez. 5.
 - l) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
 - m) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro";
 - n) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero subito dalle merci in refrigerazione;

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

- o) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- p) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- q) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- r) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- s) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi";
- t) i danni di natura estetica, non determinati da sinistro indennizzabile.
- u) Derivanti e/o conseguenti direttamente o indirettamente, da contaminazione di qualsiasi natura, nonché da contagio/infezione nei casi di pandemia o epidemia riconosciuta come tale dalle autorità sanitarie regionali, nazionali o internazionali
- v) Richieste di risarcimento direttamente o indirettamente, causate da, risultanti da, o derivanti da un atto cyber, intendendosi per tale, un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi per la quota di valore eccedente € 10.000,00 per sinistro/anno;
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente;
3. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
4. coltivazioni, animali in genere.
5. Aeromobili e natanti
6. Impianti fotovoltaici (sempreché non prevista apposita voce in Sezione 6, Art.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti della presente polizza)
7. Veicoli iscritti al PRA (sempreché non prevista apposita voce in Sezione 6, Art.2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti della presente polizza)
8. Tubazioni e condutture della rete idrica e fognaria che non siano al servizio dei beni assicurati.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art. 1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art. 2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art. 3 Omissis

Art. 3/ Bis Mancato guadagno_ Impianti Fotovoltaici (se espressamente richiamato)

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ove il macchinario stesso è ubicato, sempre che: a. tale sinistro sia indennizzabile a termini della presente polizza e il macchinario sia collegato alla rete; c. il macchinario sia dotato di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l'interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica;

Determinazione dell'indennizzo Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti: a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante; b) Si verifica la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione; c) Si determina la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) (in kWh/g); Tale valore viene moltiplicato per la somma di c1 e c2 come sotto definiti (in €/kWh): c1) Il prezzo di vendita al kWh alle ore 24 della data di accadimento del sinistro; c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al Conto Energia, e sue successive modifiche; d) L'indennizzo complessivo sarà pari al prodotto così ottenuto, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, fermi la franchigia ed il limite previsti all'Art. 14 – Franchigie/scoperti/limiti di indennizzo.

Art. 4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art. 5 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà al Contraente e/o all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art. 6 – Ricorso terzi/locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art. 7 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura, escluse rigature e scheggiature, di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art. 8 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti e conduttori esterni compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico"

Art. 9 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art. 9 bis Danni da interruzione d'esercizio

A parziale deroga e precisazione di quanto previsto dal punto q) dell'art.3 Sez.3 "Esclusioni" la Società indennizza, i mancati introiti che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica derivanti da fonte alternative solari, eoliche, termiche, ecc. a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato ai sensi della Sezione 3 sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3;
- il macchinario sia collegato alla rete;

Sono escluse:

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

- a) le perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione 3 della presente polizza, causato da:
- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
 - sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
 - penali o indennità o multe dovute a terzi;
 - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) le perdite dovute a:
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
 - giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

La presente garanzia è operante anche per i casi in cui il danno diretto relativo alla Sezione 3, pur indennizzabile, risulti interamente assorbito dalla franchigia contrattuale.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Danni da interruzione di esercizio".

Art. 10 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, ghiaccio, grandine compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici, gazebo, tendostrutture ed al loro contenuto.
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Neve e ghiaccio".

Art.11 – Gelo e/o ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, termici, igienici, tecnologici e/o tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrate;
- b) causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

Art.12 – Eventi sociopolitici ed atti di Terrorismo e Sabotaggio

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, in caso di occupazione dei fabbricati assicurati che si protragga per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni (escluso Incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

Rimane altresì convenuto che relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, la Società non indennizzerà i danni da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli e manovre.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi socio-politici" e "Terrorismo e sabotaggio".

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art.13 – Eventi atmosferici

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, colpi di vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, sono compresi anche i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Eventi atmosferici".

I danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine senza rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti e/o a causa di intasamento o insufficiente capacità di smaltimento di gronde e pluviali, sono prestate con i sottolimiti di cui alla Sezione 6 "Penetrazione di acqua"

Art. 14 – Furto, rapina, estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art 15 - Furto, rapina estorsione del contenuto / Guasti Cagionati dai ladri

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci;
- d) furto/danneggiamento di attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), c) e d), ne sia il responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, o ne abbia l'interesse assicurativo, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre, sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Sono ricompresi anche Enti di Terzi che si trovino nella disposizione dell'Assicurato, questi verranno indennizzati entro i limiti previsti nella Sez. n. 6.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di beni dei dipendenti (non rientranti nelle disposizioni dell'Assicurato) con limite di € 500,00 / sinistro e di € 1.000,00 per periodo assicurativo.

Limitatamente a furto, rapina estorsione dei beni ad impiego mobile installati su automezzi, fermo quanto sopra riportato per quanto applicabile, il furto nel lasso di tempo intercorrente tra le ore 6 e le 22 sarà coperto a condizione che:

- Il veicolo sia ricoverato in rimesse custodite o locali chiusi a chiave
- Qualora si trovi al di fuori delle rimesse o locali di cui al punto precedente in caso di brevi soste in corso di viaggio lo stesso sia chiuso a chiave

(Opzione base)

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 20%, con il minimo di € 500,00 per sinistro.

(Opzione migliorativa 2)

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura o effettuati sui beni di cui alla lettera d) che precede, verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il massimo di € 500,00 per sinistro.

Art. 16 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art. 16 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art. 17 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro / reintegro

Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l'Amministrazione è esonerata). In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra. L'Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall'ammontare dell'indennizzo. Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Art. 18 – Differenziale storico-artistico

Nel limite globale della somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art. 19 - Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 (centomila euro). L'obbligazione della società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila euro), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul pagamento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art.20 – Inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti in genere, sono esclusi i danni:

- A. causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- B. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- C. a enti mobili all'aperto non per naturale destinazione;
- D. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.

A maggior precisazione di quanto sopra sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Inondazioni, alluvioni, esondazioni, allagamenti".

Art.21 – Guasti Macchine

A parziale deroga del disposto del punto 2) dell'Art.3 Sez.3 La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine ivi comprese le macchine elettroniche.

La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b) a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- c) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.

Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all'aperto. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Guasti Macchine".

Art.22 – Opere di fondazione

La Società risponde, in aggiunta alla liquidazione calcolata in base al disposto dell'Art.6 Sez.5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- 1. mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
 - 2. leggi, regolamenti o ordinanze, statali o locali, che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati.
- Quanto sopra applicabile anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Opere di fondazione"

Art. 23 - Oneri urbanizzazione – vincoli Autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, purché i Fabbricati stessi

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Oneri di urbanizzazione"

Art. 24 – Grandine su fragili

Fermo quanto stabilito alla garanzia "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni materiali causati da grandine a lastre in cemento-amianto, lucernari, vetrate e manufatti in plastica, anche se facenti parte di fabbricati aperti da uno o più lati.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Grandine".

Art.25 – Spese ricerca e riparazione del guasto

La Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti e/o difetti e/o rotture di tubazioni, raccordi, condutture impianti che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale, fino al limite di indennizzo indicato nella scheda di polizza (Sez. 6).

Art.26 – Danni da movimentazione interna

Relativamente ai danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da errori di manovra e movimentazione, la Società indennizzerà i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione avvenuti esclusivamente all'interno delle aree di pertinenza delle ubicazioni assicurate.

La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Danni da movimentazione interna".

Art.27 - Frane, Smottamenti, cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine

La Società risponde dei danni dei danni materiali diretti subiti dalle cose assicurate causate da frane, smottamenti e cedimenti del terreno non dovuti a valanghe o slavine.

La Società non risponde:

- a) dei danni conseguenti a lavori stradali, riparazione o manutenzione dei fabbricati;
- b) dei danni a cose mobili all'aperto.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Frane e cedimenti del terreno".

Art. 28) Crollo e collasso strutturale dei fabbricati

A parziale deroga dell'art 3 Sez.3 la Società indennizza i danni materiali e diretti di crollo e collasso strutturale, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico (escluso quello da neve) di beni immobili dovuti ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Crollo e collasso strutturale dei fabbricati".

Art.29 – Omissis

Art.30 – Alberi, aree verdi ed aree fiorite

La Società risponde dei danni materiali diretti subiti dagli alberi, aree verdi, aree fiorite di proprietà o in uso al Contraente causate da qualsiasi evento salvo le esclusioni di cui all'art.3 sez.3.

Si precisa che in caso di danni l'indennizzo sarà effettuato con valorizzazione di bene equivalente per pregio e affezione.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda Art. 2 della Sezione 6 sotto la voce "Alberi, aree verdi ed aree fiorite".

Art.31 – Indennità aggiuntiva

Qualora si rendesse necessaria una spesa aggiuntiva per l'adeguamento del bene danneggiato (esclusivamente per fabbricati e relativi impianti fissi) a norme di legge in vigore al momento del sinistro la Società liquiderà una indennità aggiuntiva percentuale calcolata sul danno stimato così come indicato all'art.2 Sez.6.

Art. 32 – Costi di ricostruzione degli archivi non informatici

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del sinistro.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art.33 – Supporti dati e ricostruzione dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a Supporti dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

La Società indennizzerà tali costi sino alla concorrenza, per singolo sinistro e per periodo di assicurazione, dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6.

Art.34 – Costo di ripristino del terreno

Ai sensi della vigente normativa (Legge 213 del 2023 e ss.mm.ii.), in caso di evento naturale o catastrofe (esondazioni, inondazioni, alluvioni, frane, terremoti, etc.), la Società rimborsa alla Contraente i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) entro 30 giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta da una delle parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base ai criteri come di seguito espressi: il costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6;
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Per i **beni mobili – vedasi contenuto** – si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, previsti da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base alla forma di garanzia a **Primo Rischio Assoluto**, forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione verrà prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, indipendentemente dal valore effettivo dei beni assicurati esistenti al momento del sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale ai sensi dell'art. 1907 del C.C.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori;
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C.;
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3 della presente polizza;
- g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni;
- h) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6;
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

La presente clausola non è operante per i danni da Furto/Rapina, che saranno indennizzati tenendo conto del valore commerciale del bene sottratto/danneggiato al momento del sinistro, detraendo il valore di eventuali recuperi.

Art. 7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 30% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 30% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art. 8 – Leeway Clause (non operante per la partita Contenuto)

Premesso che si conviene tra le parti che:

- agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
- si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente;
- varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo;
- a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art 1907 C.C.

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art. 9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti,

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché di altri soggetti fisici o giuridici e/o di soggetti terzi in genere che possano collaborare con il Contraente (o di cui il Contraente si avvale), per lo svolgimento delle sue attività oppure utilizzare o frequentare a qualunque titolo locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

Art. 13 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, fosse maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso territorio.

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio (*)

(*) V.I. = Valore Intero / PRA = primo rischio assoluto

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati storici vincolati a V.I.	325.000.000,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
2	Terreni a PRA	100.000,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
3	Contenuto a PRA	1.000.000,00	<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>
Totale			<i>non compilare</i>	<i>non compilare</i>

Clausola di raccordo

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, venisse emesso contratto separato a copertura della Partita “Fabbricati storici vincolati a V.I.”, si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti, la denuncia avrà effetto su entrambi mantenendo il medesimo numero di sinistro ed escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	<i>non compilare</i>
Imposte	€	<i>non compilare</i>
TOTALE	€	<i>non compilare</i>

Scomposizione del premio rate future

Premio annuo imponibile	€	<i>non compilare</i>
Imposte	€	<i>non compilare</i>
TOTALE	€	<i>non compilare</i>

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l’esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Franchigia	Importo
Per qualsiasi danno salvo quanto non diversamente indicato	€ 500,00 (Opzione base)

Franchigia	Importo
Per qualsiasi danno salvo quanto non diversamente indicato	€ 250,00 (Opzione migliorativa 3)

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno /Stop Loss annuo	€ 40.000.000,00 (Opzione base)

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
---	---------	-----

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno /Stop Loss annuo	€ 100.000.000,00 (Opzione migliorativa 4)

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno /Stop Loss annuo	Le somme assicurate (Opzione migliorativa 4BIS)

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Qualora un sinistro impegni più garanzie contemporaneamente, i relativi limiti di indennizzo come sotto riportati sono aggregabili

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Apparecchiature Elettroniche	€ 250.000,00 per sinistro/anno	€ 250,00
Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno (Opzione base) € 2.000.000,00 per sinistro e per anno (Opzione migliorativa 5)	Nessuno
Perdita Pigioni	10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il massimo di € 25.000,00 per sinistro e per anno	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti	€ 35.000,00.= per sinistro ed €. 50.000,00.= per periodo assicurativo (Opzione base) € 45.000,00 per sinistro ed € 60.000,00 per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 6)	Nessuno
Spese peritali	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00.= per sinistro e per singola ubicazione	Nessuno
Ricorso terzi/locatari	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Eventi sociopolitici	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo per anno e per sinistro di polizza di € 10.000.000,00 (Opzione base) 70% delle somme assicurate per ubicazione (Opzione migliorativa 7)	Sc. 10 % minimo € 1.500,00 per sinistro e per singola ubicazione
Atti Vandalici	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo per anno e per sinistro di polizza di € 10.000.000,00 (Opzione base) 70% delle somme assicurate per ubicazione (Opzione migliorativa 8)	Sc. 10 % minimo € 1.500,00= per sinistro
Terrorismo e sabotaggio	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo per anno e per sinistro di polizza di € 10.000.000,00	Sc. 10 % minimo € 5.000,00 massimo €. 10.000,00 = per sinistro
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per ubicazione con il massimo per anno e per sinistro di polizza di € 5.000.000,00 (Opzione base) 70% delle somme assicurate per ubicazione (Opzione migliorativa 9)	Sc. 15 % minimo € 10.000,00 per sinistro e per singola ubicazione (Opzione base) Sc. 10% minimo € 5.000,00 e massimo € 15.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa 10)

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
Penetrazione di acqua	€ 100.000,00 per sinistro e per anno (Opzione base) € 300.000,00 per sinistro e per anno (Opzione migliorativa 11)	Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00
Fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di tubazioni e/o impianti automatici di estinzione	€ 25.000,00 per sinistro e € 50.000,00 per periodo assicurativo (Opzione base) € 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 12)	Franchigia frontale per sinistro
Inondazioni, alluvioni, esondazioni	Limite in aggregato per sinistro e per anno e per tutti i fabbricati di € 3.000.000,00 (Opzione base) 50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 5.000.000,00 (Opzione migliorativa 13)	Sc. 10 % minimo € 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione (Opzione base) Sc. 10% minimo € 15.000,00 e massimo € 30.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa 14)
Allagamenti	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo (Opzione base) € 500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo (Opzione migliorativa 15)	Sc. 10 % minimo € 2.500,00 – massimo € 10.000,00 = per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto	€ 25.000,00 = per sinistro ed € 30.000,00 = per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto	€ 500.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo (con sotto limite di €. 2.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo per furto con destrezza)	Franchigia frontale per sinistro
Guasti cagionati dai ladri	€ 25.000,00= per sinistro ed € 30.000,00= per periodo assicurativo (Opzione base) € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 16)	Franchigia frontale per sinistro
Furto / danneggiamento di apparecchiature elettroniche, attrezzature, impianti, merci e /o componenti di fabbricati che per loro natura sono trasportati o posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati.	€ 20.000,00= per sinistro ed € 30.000,00= per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Furto Beni e valori di dipendenti	€ 500,00= per sinistro e € 1.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Beni di Terzi	€ 50.000,00= per sinistro ed anno	Franchigia frontale per sinistro
Portavalori	€ 20.000,00= per sinistro ed € 30.000,00= per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Ricerca e riparazione danni da acqua condotta	€ 15.000,00 = per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione base) € 35.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 17)	Franchigia frontale per sinistro

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
Terremoto/Sisma	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto con il limite in aggregato per sinistro e per anno per tutti i fabbricati di € 5.000.000,00 (Opzione base) 50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto (Opzione migliorativa 18)	Scoperto 10% con il minimo di € 30.000,00 per sinistro e per singola ubicazione (Opzione base) Sc. 10% con il minimo di € 15.000,00 e massimo di € 50.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa 19)
Sovraccarico Neve	50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto, con il limite in aggregato per sinistro/anno e per tutti i fabbricati di € 10.000.000,00 (Opzione base) 50% del valore di ricostruzione a nuovo di ciascun fabbricato assicurato e relativo contenuto (Opzione migliorativa 20)	Sc. 10 % minimo €. 2.500,00 per sinistro in Enti in Pianura, raddoppio in Enti in montagna
Gelo/Ghiaccio	€ 35.000,00 per sinistro, € 50.000,00 per periodo assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Rottura vetri e cristalli	€ 1.500,00= per singola lastra, €25.000,00= per periodo assicurativo	€ 250,00 per singola lastra
Fenomeno elettrico	€ 100.000,00= per sinistro e € 200.000,00 per periodo assicurativo	€ 500,00= per sinistro
Maggiori costi	€. 250.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione base) € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 21)	Franchigia frontale per sinistro
Differenziale Storico – Artistico	€ 1.000.000,00= per sinistro e periodo assicurativo (Opzione base) € 2.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 22) € 3.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo (Opzione migliorativa 22BIS)	Nessuno
Contenuto posto all'esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo, Arredo Urbano, Impianti semaforici, rete di illuminazione, Opere d'arte, etc) diverso da attrezzature, impianti, merci e/o componenti di fabbricati che per loro natura sono posti all'aperto e/o all'esterno dei fabbricati	€ 100.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00 = per sinistro
Costo ricostruzione archivi non informatici	€ 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Supporto dati	€ 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale per sinistro
Impianti Fotovoltaici	€ 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 1.500,00 = per sinistro
Guasti Macchine	€ 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 1.000,00 = per sinistro

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude	Polizza	CIG
Opere di Fondazione	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 = sinistro
Oneri di Urbanizzazione	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 = sinistro
Grandine su fragili	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 = sinistro
Danni da movimentazione interna	€ 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 = sinistro
Frane, smottamenti	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo (Opzione base) € 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo (Opzione migliorativa 23)	€ 1.000,00 = sinistro
Indennità aggiuntiva	10% del danno stimato	Nessuno
Alberi, Aree verdi ed aree fiorite	Garanzia esclusa (Opzione base) € 100.000,00 (Opzione migliorativa 24) € 250.000,00 (Opzione migliorativa 24BIS)	€ 1.000,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Tracciabilità flussi finanziari

La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.